

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi sulla rete stradale SS 16).

1. Per l'ampliamento della SS 16 nel tratto Foggia-Cerignola è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2002, in aggiunta ai trasferimenti ordinari.

Conseguentemente alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

40. 0. 133. Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi di costruzione stradale).

1. Per la realizzazione del collegamento della Strada Pedemontana del Foriore alla strada statale SS. 16 è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 20.000;

40. 0. 134. Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi sulla SS. 19 della Calabria).

1. Per la realizzazione della « Variante » alla SS. 19 della Calabria nel centro abi-

tato del Comune di Mormanno è autorizzato, per la Provincia di Cosenza, un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2002, in aggiunta ai trasferimenti ordinari.

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 8.000;

40. 0. 142. Pappaterra, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

« ART. 40-bis.

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

1-*quater*:

a) sono servizi portuali di interesse generale anche le attività specialistiche che interessano la sicurezza delle infrastrutture e del personale ivi impiegato e le attività di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente, autorizzati ai sensi dell'articolo 60 del codice di navigazione;

b) i servizi portuali di interesse generale da istituire o già istituiti ed operanti nei porti di preminente interesse militare e petrolifero a carattere internazionale, sono di esclusiva competenza dell'autorità marittima che disciplina i soggetti autorizzati all'espletamento dei servizi anzidetti e ne regola la gestione ed il numero ».

40. 0. 0199. Giuseppe Drago, Mongiello, Giuseppe Gianni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Agevolazioni postali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per l'accesso alle procedure amministrative riguardanti le agevolazioni postali, telefoniche e i contributi all'editoria, non dovrà più essere considerata presupposto indi-

spensabile la certificazione dell'iscrizione dell'editore al Registro degli Operatori di Comunicazione.

2. Nella fissazione delle tariffe agevolate, il Ministero delle comunicazioni osserverà il principio dell'unicità di tariffa, indipendentemente dal numero di copie tirate o diffuse per posta dall'editore.

40. 0. 248. Giuliotti, Grignaffini.

Inammissibile per estraneità di materia.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

26-bis. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di *franchising*;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di Commercio, regioni e province.

2-ter. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attività produttive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

* 40. 196. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

26-bis. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di *franchising*;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto certificazioni di qualità o abbiano un'offerta gastronomica territoriale tipica.

2-ter. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle Attività produttive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

* 40. 1220. Crosetto, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:

a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;

b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di *franchising*;

c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da Camere di Commercio, regioni e province.

26-ter. Le modalità per l'attuazione dell'intervento sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle Attività produttive entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

* 40. 1300. Gastaldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Per agevolare l'inserimento al lavoro e per la creazione di nuovi insediamenti produttivi nella comunità montana dei Monti Dauni Settentrionali è autorizzato un contributo pluriennale di 20 milioni di Euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni, in migliaia di Euro:

2002: — 10.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

40. 360. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 40, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis: All'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1. »;

b) dopo il 1 comma aggiungere il seguente: « 1-bis. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la valorizzazione e qualificazione della rete commerciale finalizzati anche alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il fondo unico degli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 488 del 1998 ».

* 40. 440. Osvaldo Napoli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1 »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: « 1-bis. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la valorizzazione e qualificazione della rete commerciale finalizzati anche alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento

per il fondo unico degli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 488 del 1998 ».

* **40. 457.** Osvaldo Napoli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1. ».

** **40. 195.** Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1 ».

** **40. 1066.** Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« *26-bis.* Al comma 1, dell'articolo 16, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella

determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'obiettivo 1 ».

** **40. 1301.** Gastaldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro (60 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del seguente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».

*** **40. 197.** Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro (60 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lettera c) del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del seguente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il fondo unico degli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».

*** **40. 1065.** Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le risorse del fondo sono altresì destinate, nei limiti di 30.987.414 euro (60 miliardi di lire) per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del seguente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».

*** **40. 1302.** Gastaldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Per la creazione del centro multiservizi per lo sviluppo tecnologico della Provincia di Foggia è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: — 25.000;
2003: —;
2004: —.

40. 363. Di Gioia, Intini, Villetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere, a), b), c), d) ed f) ».

* **40. 177.** Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere, a), b), c), d) e f) ».

* **40. 1223.** Crosetto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è sostituito dal seguente: « Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), e), ed f) ».

* **40. 1360.** Campa, Santori, Di Teodoro, Fratta Pasini, Galli, Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Rosso, Taborelli, Zorzato.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le

parole: « di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4 comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

* **40. 194.** Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dopo le parole: « di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio » sono aggiunte le seguenti: « ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

* **40. 1067.** Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« *26-bis.* All'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio » sono aggiunte le seguenti: « ivi compresi i programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

* **40. 1299.** Gastaldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le rivendite speciali connesse ad esercizi diversi da quelli specificamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative

alle distanze, qualora i relativi gerenti ne chiedano il conferimento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

40. 150. Giudice.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. La SACE, nell'ambito del finanziamento del credito all'esportazione, provvede alla destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie complessive, per la promozione di progetti e tecnologie sostenibili ed a basso impatto, in particolare privilegiando progetti su piccola scala che riguardano lo sviluppo e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili quali il fotovoltaico, il geotermico e l'eolico, al fine di incentivare il trasferimento di tecnologie sostenibili nei paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione, nonché l'espansione delle piccole e medie imprese operanti nel settore. Per l'anno 2002 la dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143 è ridotta dell'1 per cento.

40. 108. Lion, Pecoraio Scanio.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: « *b-bis*) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi ».

* **40. 198.** Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi ».

* 40. 1069. Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi ».

* 40. 1230. Crosetto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

26-bis. Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, come successivamente modificato dall'articolo 29 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è sostituito dal seguente:

« 5. Le aziende artigiane produttive di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai Comuni entro il 31 dicembre 2002.

Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

a) alle attività esistenti alla data di pubblicazione della presente legge di cui al

comma 3 che abbiano presentato ai Comuni entro il 31 dicembre 2001 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che inizino l'attività dopo la data di pubblicazione della presente legge;

c) sono prorogati al 31 dicembre 2002 i termini di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 252/152.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

40. 1085. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Brusco.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il Ministro delle Attività Produttive, ferme restando le concessioni di distribuzione già attribuite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 79/1999, rilascia le concessioni alle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni; per tutti i comuni comprendenti territori da esse già serviti in conformità dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, indipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione è estesa ai comuni contigui quando il numero complessivo dei clienti finali servito dall'impresa nel comune oggetto della concessione, alla data del 31 dicembre 1999 sia superiore al 20 per cento del totale.

40. 1033. Paolo Russo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Al fine di favorire l'insediamento di nuovi siti industriali, i consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i cui piani regolatori generali industriali comprendono aree portuali, svolgono in dette

aree le funzioni attribuite alle autorità portuali dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino a quando queste sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti ai consorzi.

40. 1297. Pinto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

« 26-bis. Le società semplici e le società di persone possono costituire e partecipare a piccole società cooperative, quale forma semplificata di società cooperativa, esercitanti le attività agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 228/2001 ».

40. 1290. Preda, Sedioli, Rava.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire i seguenti:

26-bis. Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente:

« 5. È concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria del 18 settembre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo pari al massimale previsto dal regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa delle regioni obiettivo 1. Il contributo è concesso nei limiti del comma 6 dell'articolo 36, della legge 144 del 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario. È fatta salva la copertura finanziaria prevista al comma 7 ».

26-ter. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 36 della legge 144 del 1999 è sostituito dal seguente: « L'attuazione delle disposizioni in cui al comma 5 è affidata alla Società Finanziaria Industriale Rina-

scita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione da definire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS ».

Conseguentemente all'articolo 44, comma 1 ridurre come segue il complessivo stanziamento previsto dalla tabella A; voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: — 16.000;

2003: — 16.000;

2004: — 16.000.

40. 1259. Marras, Arnoldi, Vitali.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico dei consumatori di pacchetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un trasporto aereo all'estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall'11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 2001. All'onere derivante, valutato in euro 516.450 per l'anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 21 comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

40. 1001 Crosetto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di

prevenzione incendi di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.

40. 516. Vianello, Ruzzante.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Le attività ricettive esistenti con oltre 25 posti letto, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del ministro dell'Interno 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994 entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.

40. 478. Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le attività ricettive con oltre venticinque posti letto, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere *b)* e *c)* del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.

40. 432. Ruggia, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Grotto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico e i livelli occupazionali, per il progetto di fattibilità e per la realizzazione del porto di Castrocuoco di Maratea, è previsto uno stanziamento per il biennio 2002-2003 pari a 1.250.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella B dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 750.000;

2003: — 500.000.

40. 1201. Blasi, Tarantino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 è aggiunto il seguente periodo: « I soggetti ai quali sono trasferiti gli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS subentrano nei relativi rapporti giuridici posti in essere dall'INPS ».

40. 1137. Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

26-bis. 1. Gli esercenti attività di commercio, anche all'ingrosso, e di riparazione di apparecchi teleradiofonici, limitatamente agli apparecchi acquisiti e giacenti ai fini della vendita o della riparazione nei pubblici esercizi, nei magazzini o nei laboratori ove viene espletata l'attività lavorativa, sono esenti dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo in deroga a quanto disposto dall'articolo 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 502, dagli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni, e dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° dicembre 1945, n. 834.

2. Qualsiasi disposizione o norma di legge attualmente in vigore che contrasti con quanto previsto dal precedente comma è abrogata.

40. 474. Bielli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. In favore del comune di Francavilla Fontana (Brindisi) è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per la creazione di un polo tessile al servizio dell'area ionico-salentina.

Conseguentemente all'articolo 44, nella tabella C richiamata, nella rubrica Ministero dell'economia e finanze, legge n. 468 del 1978: articolo 9-ter: Fondo riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva — cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2002: — 25.000;

2003: — 25.000;

2004: — 25.000.

40. 469. Vitali, Marras.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Le misure di promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999 sono estese agli impianti idroelettrici a bacino con potenza nominale media fino a 3MW.

40. 473. Bielli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26, aggiungere, in fine, il seguente:

26-bis. Al comma 1, dell'articolo 5, della legge 12 luglio 1999, n. 237, le parole: « lire 2.700 milioni per l'anno 1999 », sono sostituite dalle seguenti: « 2,58 milioni di euro per l'anno 2002 ».

Compensazioni Gruppo DS.

40. 428. Ruzzante, Colasio Bimbi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40.-bis.

(Modifica della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante « Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico na-

zionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali » è inserito il seguente:

« ART. 4-bis (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi per la protezione del territorio lagunare e costiero della regione Veneto dal fenomeno della subsidenza). — 1. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza sono vietate la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 366, e successive modificazioni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì vietate nel tratto di mare territoriale esteso per dodici miglia marine dalla linea di costa e compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

3. Il divieto di cui al comma 1 è esteso alla zona economica esclusiva nazionale come individuata dalle convenzioni di delimitazione stipulate con gli Stati frontisti o contigui o, in mancanza di base al criterio dell'equidistanza.

4. Sono abrogati l'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, e il decreto ministeriale 3 dicembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 29 dicembre 1999 ».

40. 0. 11. Zorzato, Campa, Milanato.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e finanze provvede alla costituzione di un fondo chiuso nel quale confluiscono a valore di libro contabile le partecipazioni industriali della

Società Sviluppo Italia spa. Ciò fatto il Tesoro provvede a mettere sul mercato entro l'esercizio finanziario 2002 tutte le quote relative al suddetto fondo.

40. 0. 192. Drago, Mongiello, Peretti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

Art. 40-bis

(Contributo straordinario all'ENEA).

1. Il contributo di cui all'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è attribuito nella misura di 10.330.552 euro per l'anno 2002, di 36.150.567 euro per l'anno 2003 e di 36.151.982 euro per l'anno 2004.

2. A parziale modifica di quanto previsto dal predetto articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prima fase delle attività è finalizzata alla ricerca e sviluppo, previa realizzazione di un laboratorio sperimentale, di un prototipo dimostrativo su scala ridotta. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione di una relazione semestrale, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo rispetto al semestre precedente.

3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.

4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza, da avviarsi entro il 1 gennaio 2003, devono essere previamente indicati i soggetti con i quali

è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.

40. 0. 131. Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente articolo:

ART. 40-bis.

(Trasferimento al demanio regionale delle saline).

Il comma 27 dell'articolo 114, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dai seguenti:

27. Le saline e i beni immobili compresi nelle stesse sono trasferite a titolo gratuito alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, nonché il comma 5, dell'articolo 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

27-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani addetto alle saline di cui al comma 1, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero dell'economia e delle finanze e distaccato temporaneamente presso le regioni interessate nel numero necessario per la prosecuzione dell'attività di gestione delle medesime saline. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito, sulla base di accordi tra le regioni interessate e il Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni stesse.

27-ter. Allo scopo di consentire una efficiente gestione delle saline e degli immobili di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita, per l'anno 2002, in 15 milioni di euro ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 15.000;

2003: — 15.000;

2002: — 15.000.

40. 0 190. Antonio Leone, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. Per contribuire al superamento della grave situazione di crisi economica e fare uscire dall'isolamento infrastrutturale la provincia di Vibo Valentia, che i più significativi indicatori collocano ultima tra le province italiane, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per il triennio 2002-2004, di cui 80 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a favore del comune di Vibo Valentia per il finanziamento del progetto di « Delocalizzazione dei depositi costieri carburanti dall'abitato di Vibo Valentia in altro sito non abitato della città » e conseguente recupero ambientale delle aree dimesse eliminando il grave ed elevato rischio di incidente ambientale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1995, n. 100, supplemento ordinario n. 51, e la restante somma di 80 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore del Consorzio per il Nucleo per lo sviluppo industriale di Vibo Valentia per il finanziamento del progetto Sistema di infrastrutturazione viarie con variante alla S.S. 18 e S.S. 606, per il collegamento degli agglomerati industriali con la A3 SA-RC svincolo Vibo-S. Onofrio e collegamento diretto Vibo-Vibo marina-Porto.

Compensazione gruppo CCD-CDU.

40. 0. 186. Giuseppe Drago, Morgiello, Perretti, Ranieli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Disposizioni a sostegno delle attività alberghiere).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore degli imprenditori del settore alberghiero è concesso un contributo annuale, a titolo di incentivo, nella misura del 50 per cento per le attività stagionali e del 35 per cento per le attività annuali di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sugli immobili, agli enti locali per l'immobile in cui si svolge l'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definite le modalità per la concessione dell'incentivo, di cui al comma 1, a favore delle attività alberghiere identificate dallo studio di settore SG 44 U codici attività 55.11.0 (alberghi e motel con ristorante) e 55.12.0 (alberghi e motel senza ristorante).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

40. 0. 123. Bianchi Clerici, Caparini, Pagarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Agevolazioni per il settore turistico).

1. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1993, n. 217, i termini per il versamento di imposte e tasse che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso uno sgravio in misura del venti

per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2001.

3. I redditi presunti in base agli studi di settore sono ridotti, limitatamente all'anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.

4. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, interviene, entro il 31 marzo 2002, per il rimborso di eventuali penali rimaste a carico dei consumatori ai pacchetti turistici o assunte dalle imprese turistiche di cui al comma 1, per le disdette di viaggi comprendenti un trasporto aerea all'estero conseguenti alla situazione di emergenza verificatasi a far data dall'11 settembre 2001 e fino a tutto il 30 novembre 2001. All'onere derivante, valutato in euro 16.450 per l'anno 2001, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento disposto dall'articolo 21, comma 10, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi situati in regime di concessione in aeroporti, scali ferroviari e porti, si applica l'aliquota IVA del quattro per cento fino al 30 aprile 2002.

6. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono prorogati, fino alla data del 31 dicembre 2002, a favore delle agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti».

40. 045. Scaltritti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Imprese turistiche).

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:

a) le imprese di gestione e di esercizio di:

1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;

2) porzioni ai porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;

3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza del turisti nautici o alla sosta assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;

b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;

c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione nelle unità da diporto;

d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;

e) centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turisti-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 479, non si applica alla nautica da diporto ».

Conseguentemente alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

40. 042. Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Imprese turistiche).

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:

a) le imprese di gestione e di esercizio di:

1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;

2) porzioni ai porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;

3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza del turisti nautici o alla sosta assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;

b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;

c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione nelle unità da diporto;

d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;

e) centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turisti-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 479, non si applica alla nautica da diporto ».

40. 044. Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

1. Per le imprese e le attività professionali turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983 n. 217, i termini per il versamento di imposte e contributi che vengono a scadenza entro il 31 gennaio 2002 sono prorogati, relativamente ad un ammontare del venti per cento degli importi dovuti, fino al 30 aprile 2002.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, è concesso uno sgravio in misura del venti per cento sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS fino al 31 dicembre 2001.

3. I redditi presunti in base agli studi di settore ovvero sulla base dei parametri sono ridotti, limitatamente all'anno fiscale 2001-2002, del venti per cento per i soggetti di cui al comma 1.

40. 080. Corsetto.

Inammissibile per carenza di compensazione.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: « nonché tutti i relativi assegni ed indennità, con esclusione di quella di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 ».

26-ter. All'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: « nonché tutti i relativi assegni ed indennità, con esclusione di quella di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 ».

26-quater. Le disposizioni di cui ai commi 26-bis e 26-ter, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2002: + 11 milioni e 200 mila;

2003: + 11 milioni e 200 mila;

2004: + 11 milioni e 200 mila.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 11 milioni e 200 mila;

2003: - 11 milioni e 200 mila;

2004: - 11 milioni e 200 mila.

40. 78. Ramponi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. All'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, inserire la seguente lettera:

c-bis. ai servizi professionali socio-sanitari e didattico-formativi svolti presso strutture pubbliche o private.

40. 1115. Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1. Gli Enti Previdenziali di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

40. 1365. Antonio Leone, Patria.

Inammissibile per estraneità di materia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

26-bis. Gli Enti Previdenziali di cui al decreto legislativo 509/1994 e al decreto legislativo 103/1996 possono istituire, autonomamente ovvero in associazione fra loro, forme pensionistiche complementari al fine di garantire prestazioni previdenziali complementari ai propri iscritti.

40. 142. Gazzara, Giudice, Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

26-bis. 1. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di assunzione, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione del nominativo del lavoratore, della data di assunzione, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e